

Normativa sicurezza

La filosofia, la linea gerarchica, la
norma, le figure

Le Origini

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale **alla fine del secolo XIX**, per arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.



Le Origini

Il legislatore dell'epoca considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.



La prima tutela del lavoro

L'articolo 2087 codice civile del 1942 impone all'imprenditore di adottare:

“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

La prima legge

La prima disciplina organica risale alla seconda metà degli anni '50, con una delega contenuta nella **legge 12 febbraio 1955, n. 51**, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.

I **quattro caratteri** fondamentali della normativa erano:

- Lo scopo di realizzare la **protezione obiettiva**;
- il **principio di tassatività** secondo cui le misure di sicurezza sono **inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili**;
- il criterio di **presunzione assoluta di pericolo**;

Gli anni 70



Anni 70

Dopo la produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello “Statuto dei lavoratori” viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:

“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

IL DECRETO LEGISLATIVO

N. 626

19 SETTEMBRE 1994



La formazic

La **formazione** rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con

Nelle misure generali di tutela era collocata anche l'**informazione** dei lavoratori che riguardava:

- **i rischi sulla sicurezza** individuale e collettiva,
- **le misure e gli accorgimenti** adottati per la prevenzione e la protezione,


- **i pericoli** legati all'uso di sostanze pericolose,
- **le procedure** di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio,
- **i nominativi del RSPP e del medico competente.**

L'addestramento serviva ad impraticare i lavoratori sull'uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e l'informazione.

Esso riguardava, ad esempio:

- ✓ le attrezzature di lavoro,
- ✓ l'uso dei dispositivi di protezione individuali
- ✓ la protezione dagli agenti chimici

L'evoluzione



Sistema rigido

Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione

Eccessiva frammentazione legislativa

Rispetto formale alla conformità

28/02/2014

Sistema flessibile

Sistema orientato agli aspetti gestionali, organizzativi e alla prevenzione

Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti

Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 AGGIORNATO AL 106/2009

L'articolo 1

- Nell'art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'articolo 1

- Esse mirano a garantire l'uniformità della tutela sul territorio nazionale, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Destinatari normativa

- L'attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato, ma a tutte *“le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un lavoro nell'ambito dell'organizzazione di un lavoro pubblico o privato (art. 2, comma 1, lett. a)*



Articolo 3



ART. 3

- le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi.
- rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8);

Articolo 3

ART. 3




- per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.

Le nuove linee guida

- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione precedente:
- **una maggiore specificazione** del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la programmazione della gestione della sicurezza e vengono stabiliti gli obblighi di prevenzione;
- la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con compiti meglio ridefiniti e **specificati.**

Informazione

- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.



- rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale
- procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro
- nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi
- nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
- rischi specifici, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

Formazione



- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di **competenze** per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Formazione quando

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).

- Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori **l'uso** corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



Le figure della sicurezza

Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008 **è basato sull'apporto di diverse figure** che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.



La formazione al centro

La formazione sicurezza dei lavoratori viene disciplinata dagli **ACCORDI STATO REGIONI** che le conferiscono l'importanza fondamentale che ha.




Accordo Stato Regioni 2011

- Risale al **21 dicembre 2011**
- Definisce durata, contenuti e modalità della **formazione** sicurezza da svolgere
- La formazione dipende dal **tipo di rischio** che ha l'attività aziendale: basso, medio, alto
- La formazione viene stabilita per lavoratori, dirigenti, preposti.


Accordo Stato Regioni 2012

- L'accordo Stato Regioni del **22 febbraio 2012** individua le **attrezzature di lavoro** per le quali occorre una specifica abilitazione degli operatori, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della validità della formazione
- Aiuta a prevenire gli incidenti correlati all'utilizzo di attrezzature come le gru, i trattori, i carrelli elevatori o gli escavatori idraulici.

Schema organizzazione ente



Schema organigramma generale



Il datore di lavoro



- Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell'attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n.81/2008)
- **Il DL non può delegare la valutazione del rischio e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione**

C.S.S.L. Datore di lavoro enti pubblici

certificazione sicurezza studenti lavoratori

- L'individuazione del DL è ancora più complessa negli enti pubblici dove raramente c'è un unico depositario del potere gestionale e di spesa; In questo caso l'ente può redigere un modello organizzativo utile a individuare il DL, o i vari DL sulla base dei poteri assegnati;
- L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 aiuta a operare questa individuazione.



Datore di lavoro



- L'individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri esercitati e di spesa
- Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere ..., per eliminare o ridurre al minimo i rischi
- Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l'infortunio questo può diventare destinatario di sanzioni penali o ammende

Dirigente

- Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL
- Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette
- In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

Dirigente: definizione di legge

- Art. 2, c. 1 lett. d: Definizione di Dirigente
- Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Dirigente obblighi

- Attuazione delle misure di salute e sicurezza
- Valutazione delle capacità professionali dei lavoratori e loro assegnazione a mansioni adeguate
- Istruzione, informazione, formazione e se necessario addestramento dei lavoratori, e controllo dell'assimilazione delle nozioni
- Adozione di un sistema di controllo e vigilanza, anche attraverso adeguato numero di preposti
- Nell'art. 18 sono dettati i compiti di DL e dirigenti

Dirigente limiti incarichi

- Il Dirigente risponde solo nei limiti dell'incarico conferitogli e nella misura dei mezzi economici di cui è dotato
- Nella maggior parte dei casi l'attuazione delle misure di sicurezza richiede solo atti di tipo organizzativo che rientrano nei poteri del Dirigente, che ne risponde per quella parte.

Preposto

- I preposti sono le interfacce tra DL/dirigenti e i lavoratori
- I preposti hanno obblighi di vigilanza e controllo
- Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l'obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi
- Nell'art. 19 sono dettati i compiti dei Preposti

Preposto – definizione del D.Lgs 81/08

- art. 2, c. 1 lett. e: Definizione di Preposto
- Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Preposto obblighi

- Il preposto:
- sovrintende affinché i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza,
- verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi,
- istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti,
- sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
- segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- Comportamenti, DPI, segnalazioni ai superiori.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Controllo competenze specifiche.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- Gestione emergenze.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- Pericoli gravi e immediati.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- Lavoro in condizioni di pericolo.

Preposto Art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- Segnalazione anomalie e situazioni di rischio.

Preposto art. 19

- I preposti, [...], devono (art. 19 D.Lgs. 81/08):
 - g) frequentare appositi corsi di formazione
 - secondo quanto previsto dall'articolo 37.
- Corsi di formazione.

Preposto Art. 19 e sanzioni

Lettera	Sintesi	Sanzione
A	Sovrintendere	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 ad € 1200
B	Controllo competenze	Arresto fino ad 1 mese o ammenda da € 200 ad € 800
C	Pericoli gravi ed immediati	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 ad € 1200
D	Condizioni di pericolo	Arresto fino ad 1 mese o ammenda da € 200 ad € 800
E	Segnalazione anomalie	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 ad € 1200
F	Corsi di formazione	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 ad € 1200

Preposto chi è

- Identificazione del preposto:
Sovrintende al lavoro altrui, con potere di impartire ordini ed istruzioni operative;
- È subordinato ai dirigenti e/o al datore di lavoro;
- Non ha una specifica qualifica e può coprire tutte le posizioni comprese tra il dirigente ed i lavoratori;
- Si identifica con chi è in posizione tale da coordinare e sorvegliare l'attività di altri lavoratori ai suoi ordini
- Sovrintende solamente ai lavoratori che fanno capo al suo settore.
- Il ruolo di preposto è scollegato dalla qualifica.

Servizio prevenzione e protezione

- Il servizio prevenzione è un insieme costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di:
 - individuare e valutare i fattori di rischio;
 - definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati;
 - elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni;
 - proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

- Il RSPP
- non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08
- non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una sua omissione o valutazione colposamente errata

ASPP

- Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:
- Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.

Medico competente



- Il medico competente (interno o esterno) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell'azienda;
- E' destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08;
- Il MC, il RSPP, ASPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell'azienda.

- Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza .
- È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti
- È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti
- Il numero degli RLS dipende dal numero di dipendenti
- 1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000

- Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l'altro:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato sulla valutazione dei rischi;
- è consultato sulla designazione delle figure di SSL e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
- riceve le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure relative;
- riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni periodiche del servizio prevenzione e protezione

Lavoratore



- Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente per tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
- Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
- rispettare le norme e le prescrizioni;
- utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
- segnalare le anomalie;
- collaborare all'attuazione delle misure preventive e protettive.

Relazioni il DL

CHI	COSA	DESTINATARIO
DL	Individua, forma, sorveglianza	Preposto
	Individua, forma, sorveglianza	Dirigente
	Sorveglianza, forma	Lavoratore
	Nomina	RSPP
	Nomina	ASPP
	Forma-consulta	RLS
	Nomina	MC
	Nomina-informa	Addetti a compiti speciali
28/02/2014	A cura del tavolo tecnico della sicurezza	Asl

Relazioni: il DL

CHI	COSA	DESTINATARIO
Preposto	Segnala	DL
Dirigente	Segnala	
Lavoratore	Segnala	
RSPP	Assiste	
RLS	Segnala-assiste	
MC	Assiste	
ASL	Controlla-sanziona	

Relazioni: il lavoratore

CHI	COSA	DESTINATARIO
DL	Sorveglianza, forma , richiama	Lavoratore
Dirigente	Sorveglianza, richiama	
Preposto	Controlla, richiama	
ASL	Controlla, sanziona	
RLS	Rappresenta su SSL	
CHI	COSA	DESTINATARIO
Lavoratore	Segnala	DL
	Segnala	Dirigente
28/02/2014	A cura del tavolo tecnico della sicurezza	
	Segnala	preposto

Relazioni: l'RSPP

CHI	COSA	DESTINATARIO
DL	Nomina	RSPP
Dirigente preposto	Segnala	
RLS	Segnala	
CHI	COSA	DESTINATARIO
RSPP	Assiste	DL
	Si interfaccia	Dirigente
	Si interfaccia	Preposto
	Si Interfaccia	Lavoratori

Domande

- Indica le caratteristiche del dlgs 81/2008
- Elenca gli attori fondamentali della sicurezza
- Quali sono i principali obblighi dei lavoratori.
- Quali sono i compiti che il datore di lavoro non puo' delegare
- Perché lo studente e' considerato lavoratore ai fini del dlgs 81/2008

Redazione

Gruppo docenti esperti

Bellissimo Vittoria

Colombo Andreina

Di Giacomo Gino

Fabrizio Morlotti

Gentile Cinzia

Ilacqua Vito

Pellicanò Anna

Comitato scientifico:
Tavolo Tecnico Sicurezza